



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO DEL CENTRO SPECIALE DI
ATENEO “TEACHING AND LEARNING CENTER”**

Emanato con Decreto Rettoriale 28 settembre 2022, n. 902

Ultime modifiche emanate con Decreto Rettoriale 26 novembre 2025 n. 1470

Entrato in vigore il 27 novembre 2025





**REGOLAMENTO DEL CENTRO SPECIALE DI
ATENEO “TEACHING AND LEARNING CENTER”**

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro Speciale	3
Art. 5 - Sezioni.....	3
Art. 6 - Organi del Teaching and Learning Center (TLC)	4
Art. 7 - Consiglio Scientifico	4
Art. 8 - Direttore Scientifico e Vice-Direttore.....	4
Art. 9 - Struttura di supporto per la Gestione Tecnico-Amministrativa	5
Art. 10 - Finanziamenti.....	5
Art. 11 - Regolamento	5



Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro Speciale di Ateneo "Teaching and Learning Center", d'ora in poi TLC.

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro ha sede presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Il Centro usufruisce dei locali messi a disposizione dall'Università o da altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro ha lo scopo di:
 - a. promuovere la ricerca con un approccio interdisciplinare sulle tematiche dell'innovazione didattica e dello sviluppo delle competenze trasversali, mediante l'approfondimento dei criteri metodologici quali-quantitativi, finalizzata ad aprire nuovi e originali percorsi di ricerca e di sperimentazione a livello nazionale ed internazionale;
 - b. predisporre e proporre progetti formativi e di ricerca, nazionali ed internazionali, per l'implementazione di nuove competenze metodologiche, didattiche e trasversali attraverso l'offerta di percorsi di formazione e consulenza rivolti sia all'interno sia all'esterno dell'Ateneo;
 - c. aprire nuovi e originali percorsi di ricerca, di sperimentazione e di servizio, finalizzati al miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro;
 - d. favorire il confronto, la diffusione e la divulgazione delle conoscenze attraverso convegni, corsi e ogni altra utile iniziativa;
 - e. attivare percorsi di sviluppo di competenze didattiche e trasversali in collaborazione con realtà locali, nazionali e internazionali;
 - f. organizzare proposte formative nelle materie indicate alle precedenti lettere.

Art. 4 - Attività del Centro Speciale

1. Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati corsi, master, seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, così come con associazioni scientifiche e culturali.
2. Il Centro potrà istituire premi di ricerca con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore
3. Rientra nei compiti del Centro l'attività redazionale di aggiornamento nell'ambito delle discipline di cui all'art. 3; su questi temi il Centro potrà curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali e indici bibliografici.

Art. 5 - Sezioni

1. All'interno del Centro potranno essere istituite sezioni con specifiche funzioni di ricerca e formazione su progetti di particolare rilevanza scientifica, che rientrino nell'ambito delle finalità istituzionali.
2. Le sezioni saranno attivate con delibera del Consiglio Scientifico.
3. Il Consiglio Scientifico potrà provvedere alla nomina di un coordinatore di sezione, tra i membri del medesimo Consiglio Scientifico stesso.
4. Le sezioni non costituiscono centri autonomi contabili e di spesa.
5. Verifiche e variazioni dell'articolazione del Centro in sezioni e soppressioni delle stesse devono essere approvate dal Consiglio Scientifico.



Art. 6 - Organi del Teaching and Learning Center (TLC)

1. Gli organi del Centro Speciale denominato Teaching and Learning Center sono:
 - Il Consiglio Scientifico;
 - Il Direttore Scientifico;
2. La partecipazione agli Organi del TLC è effettuata a titolo gratuito.

Art. 7 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto da 5 membri così individuati:
 - quattro professori o ricercatori, in modo da assicurare la rappresentanza dei seguenti ambiti: sanitario, scientifico-tecnologico, umanistico e sociale (giuridico-economico);
 - un ulteriore professore o ricercatore che assume le funzioni di Direttore Scientifico del Centro;
2. Il Consiglio Scientifico è nominato dal Rettore.
3. Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere rinnovati nel mandato per una sola volta.
4. Il Direttore Scientifico del Centro convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata. La convocazione è inviata a mezzo posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
5. Nelle votazioni, in caso di eventuale parità tra i presenti, prevale il voto del Direttore Scientifico. Il Consiglio Scientifico è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Il Consiglio Scientifico:
 - a. definisce il programma delle attività scientifiche promosse dal TLC, affidandone il coordinamento e l'attuazione al Direttore Scientifico;
 - b. approva, su proposta del Direttore Scientifico, il budget di previsione e il consuntivo;
 - c. approva la relazione annuale sulla gestione del Centro predisposta dal Direttore Scientifico;
 - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;

Art. 8 - Direttore Scientifico e Vice-Direttore

1. Il Direttore Scientifico e il Vice-Direttore sono nominati dal Rettore. Il Vice-Direttore è individuato tra i membri del Consiglio Scientifico del TLC.
2. Il Direttore Scientifico e Vice-Direttore, rimangono in carica tre anni con possibilità di rinnovo del mandato per una sola volta.
3. Il Direttore Scientifico:
 - a. coordina l'attività scientifica del TLC, cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative su indicazione del Consiglio Scientifico;
 - b. predisponde il budget di previsione e il consuntivo, da sottoporre al Consiglio Scientifico per l'approvazione;
 - c. dispone dell'utilizzo del budget e delle eventuali variazioni;
 - d. cura le relazioni con gli Enti e le Istituzioni esterne, finalizzate allo svolgimento delle attività del TLC.
4. In caso di necessità e urgenza il Direttore Scientifico può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Scientifico, proponendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva. Annualmente il Direttore Scientifico redige una relazione delle attività svolte da sottoporre al Consiglio Scientifico.



5. Il Vice-Direttore coadiuva il Direttore nella gestione di tutte le attività del TLC e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 9 - Struttura di supporto per la Gestione Tecnico-Amministrativa

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Regolamento del Centro Speciale, il Direttore Scientifico e il Consiglio Scientifico si avvalgono del supporto operativo di una Struttura di Gestione Tecnico-Amministrativa e finanziaria, costituita da un responsabile e da altre risorse indicate dal Direttore Generale, che svolgono le necessarie attività gestionali, amministrative e finanziarie.

Art. 10 - Finanziamenti

1. Per le sue attività e per il suo funzionamento il TLC può disporre delle seguenti risorse:
 - a. contributi assegnati al TLC dall'Ateneo, dai Dipartimenti e da Istituzioni;
 - b. contributi assegnati al TLC da Istituzioni pubbliche e private e programmi di ricerca nazionali e internazionali, da enti regionali e locali e dallo Stato;
 - c. ricavi generati da attività svolte;
 - d. ogni altra forma di contributo acquisita ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Il TLC definisce autonomamente la destinazione delle risorse finanziarie disponibili finalizzate all'attuazione dei propri programmi scientifici e di erogazione di servizi, provvedendo alla copertura delle spese di funzionamento.

Art. 11 - Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato su iniziativa del Consiglio Scientifico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ogni modifica sarà sottoposta all'approvazione dai competenti organi dell'Ateneo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.